

## **Ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. – pronuncia letta in udienza – impugnazione – decorrenza dalla comunicazione o notificazione**

### **Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 28975 del 5 ottobre 2022**

Le Sezioni Unite si sono interrogate sulla decorrenza del termine di impugnazione di cui all'art. 702 quater c.p.c. nel caso in cui l'ordinanza venga pronunciata in udienza.

Sul punto si è formato un contrasto giurisprudenziale, così sintetizzabile: con sentenza n. 14478 del 6 giugno 2018 la Corte di Cassazione ha ritenuto che il termine per proporre appello avverso l'ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non sia stata comunicata o notificata, dalla data dell'udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a "comunicazione" ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c.; neppure essendo applicabile, limitatamente all'appello, l'art. 327, comma 1 c.p.c., poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell'ordinanza sarebbe logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell'art. 702 quater c.p.c., di decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima.

Un diverso orientamento (cfr. ordinanza 18 maggio 2021, n. 13439) ha invece affermato la decorrenza del termine breve di impugnazione dell'ordinanza, a norma dell'art. 702 quater c.p.c., dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima, escludendola, per la parte costituita, dalla data dell'udienza in cui essa sia stata eventualmente resa mediante lettura in udienza ed inserimento a verbale: in quanto inapplicabile la diversa disciplina dell'art. 281sexies c.p.c.

Inoltre, sussiste pure contrasto in ordine all'appellabilità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter, comma 6 c.p.c. nel termine semestrale stabilito dall'art. 327 c.p.c., in quanto esclusa dalla citata sentenza n. 14478 del 2018 e invece ritenuta da un'ordinanza della stessa Corte, di poco successiva (Cass. 27 giugno 2018, n. 16893).

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che *"il termine (di trenta giorni) di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c. In mancanza delle suddette formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione a norma dell'art. 327 c.p.c."*.